



Coordinamento Territoriale FLP Bari e BAT

Via Città di Milano, 24 – 76125 Trani (BT)
Cell: 392/2387544 – Fax: 0883-1950288

email: flpbari@flp.it
sito internet: www.flpagenziemef.it

NOTIZIE UTILI n. 47

CORTE DEI CONTI: CONCORSO PER INFORMATICI (SCAD. 30 DICEMBRE 2018)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di informatico, area III F1, nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura generale dello Stato. GU n.95/18.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI

Nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo rientrano anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Fonte: Fisco Oggi, 3 Dicembre 2018.

SENZA IMPEGNO DI SPESA PAGA PERSONALMENTE IL FUNZIONARIO PUBBLICO

La C. Cassazione Sezione Prima con ordinanza del 20 novembre 2018 n. 29911 ha ribadito l'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione risponde degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa.

Assegno sociale, innalzato il requisito anagrafico

Con il messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, l'INPS rende noto l'innalzamento del requisito anagrafico previsto in materia di assegno sociale, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 12-bis d. l. n. 78/2010.

Requisiti. A partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, ex art. 3, commi 6 e 7, l. n. 335/1995, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, ex art. 19 l. n. 118/1971, e dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, ex art. 10 l. n. 381/1970, sarà pari a 67 anni (rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018).

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, le pensioni e gli assegni suddetti saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al 18° anno e fino al compimento del 67°.

Inoltre, sono da considerarsi "ultrasessantacinquenni" coloro i quali compiono i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale.

Pertanto, i soggetti:

- qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
- qualora richiedano il riconoscimento dell'inabilità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi "ultrasessantacinquenni", per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza e la pensione ai sordi.

Bonus bebè: dichiarazioni sostitutive uniche entro il 31 dicembre

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) per poter richiedere l'assegno di natalità, di cui all'art. 1, commi da 125 a 129, l. n. 190/2014, devono essere presentate, per l'anno in corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Questo il contenuto del messaggio dell'INPS n. 4569 del 6 dicembre 2018. L'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) consiste in un pagamento mensile da parte dell'INPS in favore di ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (esteso al 31 dicembre 2018) fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Licenziamento disciplinare per il dipendente pubblico che esercita la professione forense

Il funzionario comunale che svolge contemporaneamente l'attività di avvocato versa in una situazione di incompatibilità, prevista dall'articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego, che giustifica il licenziamento disciplinare. Tale sanzione è legittima anche soltanto in presenza della mera iscrizione



all'albo degli avvocati, da cui è lecito presumere lo svolgimento in concreto della professione forense. Questo è quanto si afferma nella sentenza 32156 della Sezione lavoro della Cassazione, depositata ieri. ...

Il riferimento a fatti minori nella lettera di licenziamento non vizia il recesso

Il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa di un grave episodio correttamente individuato nella lettera di contestazione disciplinare, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicché una volta accertata l'esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto alla base del licenziamento, la discrasia o l'aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste alla base del recesso, non possono viziare quest'ultimo, rilevando che dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 31993/18; depositata l'11 dicembre)

Licenziamento disciplinare: il datore può tenere conto anche delle condotte precedenti e non poste a base del recesso

Nell'intimare il licenziamento disciplinare al lavoratore, il datore deve considerare le violazioni compiute dal dipendente tenendo conto anche della natura e della qualità del rapporto, potendo valutare come significative anche le condotte tenute in precedenza e non poste a base del recesso. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - Lavoro, ordinanza n. 32043/18; depositata l'11 dicembre)(fonte il sole 24ore)

Differimento della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche

L'INPS ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine dell'onere, in carico alle Amministrazioni pubbliche, di versamento dei contributi pensionistici, come prescritto dalla circolare dello stesso Istituto, n. 169 del 15 novembre 2017.

Numerose Amministrazioni statali ed Enti pubblici, nonché le Confederazioni sindacali e i Patronati, hanno richiesto il differimento del termine per consentire ai datori di lavoro il completamento delle operazioni di verifica e l'aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, a tutela dei loro diritti, senza incorrere nei maggiori oneri connessi alla prescrizione contributiva. Il termine è stato quindi differito dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

